

Causa C-481/23 [Sangas]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

26 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Audiencia Nacional (Spagna)

Data della decisione di rinvio:

24 luglio 2023

Parte ricercata:

JMTB

AUDIENCIA NACIONAL (Corte centrale, Spagna)

SALA DE LO PENAL (Sezione Penale)

(omissis)

[questioni processuali interne]

**RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

1. Organo che sottopone la domanda di pronuncia pregiudiziale

(omissis) Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sezione Penale della Corte centrale).

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

2. (omissis) [identificazione delle parti intervenute]

3. Oggetto della controversia e fatti

Con sentenza del 21 febbraio 2022 (ROJ: SAN 677/2022 – ECLI:ES:AN:2022:677), chiarita con ordinanza del 3 marzo 2022 (omissis), è stato condannato, tra l'altro, l'imputato JMTB, in quanto autore di TRE reati CONTRO L'ERARIO e di un reato di RICICLAGGIO DI DENARO, alle pene seguenti:

- a) per ciascuno dei tre reati CONTRO L'ERARIO: 2 anni di reclusione e multa di EUR 23 milioni per l'esercizio 2011, EUR 135 milioni per l'esercizio 2012 ed EUR 140 milioni per l'esercizio 2013, con perdita della possibilità di ottenere sovvenzioni o aiuti pubblici e del diritto di godere di benefici o incentivi fiscali o previdenziali per un periodo di tre anni;
- b) per il reato di RICICLAGGIO DI DENARO: 6 anni di reclusione ed EUR 54 milioni di MULTA.

I fatti per i quali l'imputato è stato condannato sono consistiti, in sintesi, nella creazione di varie società in Spagna, a capo delle quali egli ha posto prestanome che agivano come amministratori apparenti, per realizzare frodi fiscali nel pagamento in Spagna dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa agli esercizi 2011, 2012 e 2013 sulla vendita di idrocarburi in Spagna. Inoltre, al fine di occultare l'origine degli importi evasi, l'imputato ha diretto verso la Spagna prelievi di fondi dalle società utilizzate per commettere la frode fiscale e ha disposto trasferimenti ad altre società del sistema e a conti situati all'estero.

A seguito dell'annuncio della proposizione di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza da parte dell'imputato, gli è stata negata l'autorizzazione a recarsi in Romania, ma dopo che egli è stato localizzato alla frontiera croata in direzione della Romania, ne sono stati disposti la ricerca, l'arresto e la custodia cautelare in carcere in ambito nazionale e internazionale ed è stato emesso un mandato d'arresto europeo e internazionale.

Con comunicazione del 4 aprile 2023 della Corte d'appello di Alba Iulia (Romania), è stata trasmessa copia della sentenza penale n. 21/13.03.2023, con la quale viene rifiutata l'esecuzione del mandato d'arresto europeo nei confronti dell'imputato.

La sentenza del giudice rumeno che rifiuta la consegna dell'imputato indica nella motivazione, anzitutto, che non ricorre alcuno dei motivi obbligatori di rifiuto dell'esecuzione del mandato europeo.

Successivamente, nell'analizzare se ricorrano motivi facoltativi di rifiuto dell'esecuzione del MAE, tale sentenza rileva che la persona ricercata ha prodotto i documenti che dimostrano una residenza continuativa e regolare nel territorio

rumeno, per un periodo di almeno cinque anni, e che detta persona ha dichiarato di non voler essere consegnata alle autorità giudiziarie spagnole, il che equivale al rifiuto dell'esecuzione della condanna nello Stato membro emittente, cosicché la menzionata sentenza considera che ricorre un motivo di rifiuto della consegna.

D'altro canto, il giudice rumeno rileva che i reati per i quali la persona ricercata è stata condannata in primo grado, dall'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, sono previsti dalla legislazione nazionale come reati di frode fiscale e di riciclaggio di denaro, che la pena prevista per questi due reati è una pena detentiva da 3 a 10 anni e che pertanto, qualora i fatti fossero stati di competenza delle autorità giudiziarie rumene, il termine di prescrizione della responsabilità penale sarebbe stato di 10 anni a partire dalla data dell'ultima azione od omissione. Detto giudice rumeno osserva che i tre reati di frode fiscale per i quali la persona ricercata è stata condannata sono stati commessi negli esercizi finanziari relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, potendosi quindi ritenere che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere al più tardi il 31 dicembre 2013.

Tuttavia, pur avendo rilevato quanto precede e benché il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere il 31 dicembre 2013 e sia di 10 anni, tale giudice afferma quanto segue: *[q]ualora il termine di prescrizione della responsabilità penale non fosse stato interrotto o sospeso, il medesimo sarebbe scaduto il 30 dicembre 2021 (sic)*, e ciò sebbene a partire dalla commissione del fatto non si sia verificata alcuna causa di interruzione del decorso del termine di prescrizione della responsabilità penale e questa Sezione della Audiencia Nacional (Corte centrale) abbia espressamente informato le autorità rumene che non vi era stata alcuna interruzione del procedimento, tanto che si era tenuta udienza ed era stata impugnata la sentenza di condanna.

Pertanto, il giudice rumeno ritiene che ricorrano due motivi facoltativi di rifiuto dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, per cui rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso nei confronti della persona ricercata JMTB:

- la persona ricercata è residente in Romania;
- i reati sarebbero caduti in prescrizione se fossero stati di competenza delle autorità giudiziarie rumene.

4 Disposizioni pertinenti

L'articolo 4 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) prevede, tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo:

– al punto 4: *se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;*

– al punto 6: *se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.*

a) Ai sensi del punto 4 di detto articolo 4, l'esecuzione della consegna può essere rifiutata solo se lo Stato di esecuzione del MAE è competente, secondo il suo diritto interno, a giudicare i fatti sulla base dei quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo e, di conseguenza, può applicare il proprio diritto interno per accertare se sia trascorso il termine di prescrizione del reato o della pena fissato dalla sua legislazione.

Per contro, qualora i giudici dello Stato di esecuzione non siano competenti a conoscere dei fatti per i quali è stato emesso il MAE, essi non possono pronunciarsi sulla prescrizione della pena o del reato applicando la loro legislazione, bensì devono attenersi alla normativa dello Stato in cui si svolge il procedimento penale.

b) D'altro canto, il punto 6 del citato articolo 4 consente di rifiutare la consegna ove ricorrano tre condizioni:

- che il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà,
- che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda,
- e che lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

5 Motivi che inducono questo giudice ad interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione

Tenuto conto della decisione adottata del giudice rumeno, non sembrano rispettati i principi della menzionata [decisione quadro], che devono essere applicati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

a) In primo luogo, la decisione del giudice rumeno rifiuta la consegna dell'imputato JMTB in quanto considera prescritti i reati secondo la legge rumena.

Tuttavia, tale decisione si basa sull'applicazione delle norme sulla prescrizione dei reati secondo la legge rumena, sebbene tutti i fatti oggetto di giudizio siano stati commessi in Spagna e costituiscano frodi fiscali che pregiudicano gli interessi economici della Spagna, cosicché in nessun caso i giudici rumeni sarebbero competenti a giudicarli.

- b) Il rifiuto della consegna in quanto la persona ricercata è considerata residente in Romania non sembra soddisfare le condizioni previste dalla decisione quadro per l'applicazione di tale clausola facoltativa di rifiuto della consegna.

La prima delle condizioni richieste sopra menzionate non ricorre nel caso di specie, in quanto è ancora pendente il giudizio sui fatti, sebbene in primo grado sia stata pronunciata una sentenza di condanna nei confronti della persona ricercata.

Quand'anche si ritenga che la persona ricercata sia residente in Romania, sebbene durante il procedimento la medesima sia stata soltanto autorizzata a recarsi in Romania per alcuni brevi periodi, il rifiuto della consegna non è accompagnato dall'impegno delle autorità rumene ad eseguire in Romania la pena che potrebbe essere inflitta in via definitiva alla persona ricercata, il che comporterebbe, qualora siffatto orientamento fosse confermato, la creazione di uno spazio di impunità per tali fatti.

Come evidenziato dalla sentenza della CGUE del 31 gennaio 2023 (Roj: PTJUE 21/2023 – ECLI:EU:C:2023:57), ai punti 75 e 76, *ammettere che ciascuno Stato membro possa aggiungere a detti motivi altri motivi che consentano all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di non dar seguito a un mandato d'arresto europeo sarebbe tale, da un lato, da pregiudicare l'applicazione uniforme della decisione quadro 2002/584, subordinandone l'applicazione a norme di diritto nazionale, e, dall'altro, da privare di effettività l'obbligo di eseguire i mandati d'arresto europei di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, consentendo, in pratica, a ciascuno Stato membro di determinare liberamente la portata che tale obbligo riveste per le autorità giudiziarie dell'esecuzione. Una siffatta interpretazione osterebbe al buon funzionamento del sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale istituito da detta decisione quadro e, pertanto, sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da quest'ultima, ricordato al punto 67 della presente sentenza.*

Necessità del rinvio pregiudiziale

È necessario effettuare il rinvio pregiudiziale in quanto il mandato d'arresto europeo emesso da questo giudice è rimasto privo di effetti in relazione alla Romania, dove il latitante si è rifugiato, e certamente in relazione agli altri membri dell'Unione europea. In tal senso, nella decisione in commento del giudice rumeno si afferma quanto segue: «*l'autorità giudiziaria rumena incaricata dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo chiede all'Ufficio*

Sirene nazionale di adottare gli atti necessari per aggiungere un indicatore di validità alla richiesta di SIS presentata da un altro Stato membro sulla base di un mandato d'arresto europeo la cui esecuzione è rifiutata dall'autorità giudiziaria interessata».

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 31 gennaio 2023 (ECLI:EU:C:2023:57) indica al punto 140 che nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 esclude l'emissione di più mandati d'arresto europei successivi nei confronti di una persona, anche quando l'esecuzione di un primo mandato d'arresto europeo nei confronti di tale persona è stata rifiutata.

Tuttavia, la medesima sentenza dichiara al punto 141 che l'emissione di un nuovo mandato d'arresto può risultare necessaria *dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l'esecuzione di un precedente mandato d'arresto europeo, qualora la decisione di rifiuto di esecuzione di tale mandato d'arresto europeo non fosse conforme al diritto dell'Unione.*

Risulta quindi necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci sulla questione se la decisione del giudice rumeno sia o non sia conforme al diritto dell'Unione, quanto meno per consentire l'emissione di un nuovo mandato d'arresto europeo nei confronti dell'imputato ricercato che sia efficace nel territorio in cui il medesimo si è rifugiato per cercare l'impunità.

6. Procedimento svolto

(omissis)

[atti procedurali; osservazioni delle parti sulla domanda di pronuncia pregiudiziale; l'Abogado del Estado (Avvocato dello Stato) e il Ministerio Fiscal (pubblico ministero) si esprimono a favore del rinvio; l'imputato, JMTB, si oppone]

7. Questioni pregiudiziali

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, risulta necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronunci sulle seguenti questioni:

- 1) Dal momento che l'articolo 4 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) prevede tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, al punto 6, che il mandato d'arresto europeo sia stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona

ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno,

- a) se si possa estendere l'applicazione di tale motivo facoltativo di rifiuto della consegna ai casi nei quali non sia ancora stata adottata una decisione definitiva nei confronti della persona ricercata;
 - b) qualora tale possibilità sia ammessa, se si possa rifiutare la consegna in quanto si ritenga che la persona ricercata sia residente nello Stato membro di esecuzione senza che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.
- 2) Dal momento che l'articolo 4 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) prevede tra i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo, al punto 4, che l'azione penale o la pena sia caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrino nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale, **se sia possibile estendere tale motivo di non esecuzione facoltativa del MAE ai casi nei quali l'azione penale o la pena sia caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione sebbene i giudici di tale Stato non fossero competenti a conoscere dei fatti.**

(omissis)

[firme dei giudici]